Studio **Bergamini** Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 8/2024 DEL 30 APRILE 2024

AL VIA LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA 4.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

- per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge n. 178/2020.

La nuova procedura prevede due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; (Modulo 1)
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. (Modulo 2)

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dal giorno 29 aprile 2024.

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all"indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it. L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- 1. nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- 2. nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazionedicompletamento Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

DICHIARAZIONE IVA 2024: RAVVEDIMENTO E SANZIONI

È fissato al 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo 2023.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2024 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata. Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

DAL 30 APRILE CONSULTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d'imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un'interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l'utente di conoscere quadri, righi e codici.

Da quest'anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall'Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Un <u>provvedimento</u>, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell'Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l'accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell'Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.

Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all'elenco delle informazioni utilizzate dall'Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti.

Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest'anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive ("bonus vista"). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall'Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l'Assegno unico e universale.

Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dall'area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l'accesso l'utente può visionare e stampare il modello e dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l'imposta se dovuta.

Anche quest'anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all'invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. L'Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l'altro, l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell'interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni.

Quest'anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all'interno dell'area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute". I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Da quest'anno e in via sperimentale si è ampliata la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini lvie e Ivafe. Inoltre, chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce "nessun sostituto" prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno.

Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l'elaborazione del modello predisposto dall'Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L'accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al Concordato Preventivo.

Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal **20 maggio 2024**. C'è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall'invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al *file* di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

L'Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d'imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l'Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell'area riservata del sito dell'Agenzia e tramite una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l'interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o indicare l'assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza del sostituto d'imposta che opera il conguaglio, è direttamente l'Agenzia Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi Pf o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

ESENZIONE ÎMU ESTESA AGLI IMMOBILI OCCUPATI SE È STATA PRESENTATA TEMPESTIVA DENUNCIA PENALE

Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del Dl n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale.

BENEFIT AI DIPENDENTI IMPONIBILI ANCHE SE PROMUOVONO L'IMMAGINE AZIENDALE

Con <u>Risposta n. 89</u> dell'11 aprile l'Agenzia Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l'intento di promuovere l'immagine aziendale, per quanto "utili" alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi **non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro**.

Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA: CHIARIMENTI SULLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE

Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della **cedolare secca**, deve calcolare l'imposta sostitutiva da versare applicando **la nuova aliquota di tassazione del 26%**, come stabilita dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 213/2023. E' prevista, tuttavia, una **riduzione al 21%** "per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi". Dunque:

- nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l'aliquota di tassazione è del 21%;
- nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l'aliquota del 21%, mentre sull'altro quella del 26%.

DEPOSITARI DI SCRITTURE CONTABILI: APPROVATO IL MODELLO DI CESSAZIONE INCARICO

Con un <u>Provvedimento del 17 aprile</u> l'Agenzia Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la **comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti**, prevista dall'articolo 35, comma 3-bis del DPR n. 633/1972.

Tale norma prevede la possibilità per il depositario cessato, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione delle stesse, di comunicare all'Agenzia Entrate la cessazione dell'incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti. La comunicazione, che il depositario può trasmettere solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere preceduta dall'avviso al cliente depositante dell'intenzione di effettuare la comunicazione stessa all'Agenzia delle entrate.

La comunicazione deve essere inviata dal depositario esclusivamente tramite una **procedura web**, la cui data di attivazione sarà comunicata dall'Agenzia Entrate tramite apposito avviso.

L'ACQUISTO DELLA CASA: LA NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

L'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Nella pubblicazione della guida per l'acquisto della casa, **aggiornata a marzo 2024**, l'Agenzia Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera).

La <u>Guida all'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali</u> è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Nel documento viene innanzitutto descritto il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici "prima casa", con particolare attenzione al sistema del "prezzo-valore".

Vengono poi fornire indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto.

Inoltre, una parte della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

INCENTIVI FINO A 10.000 EURO PER LE IMPRESE CHE ABBANDONANO LA PLASTICA MONOUSO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il <u>decreto</u> del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
Il contributo:

- è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del DL n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
- è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024(e comunque dopo la data di entrata in vigore del DI n. 196/2021), fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

CALL CENTER AGENZIA ENTRATE: NUOVI NUMERI PER CHI CHIAMA DA CELLULARE O DALL'ESTERO

Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia Entrate, da cellulare o dall'estero, per avere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso, oltre a tanti altri servizi. I nuovi numeri sono:

- 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07);
- 06.45.47.04.68 per le chiamate dall'estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall'estero dipende dal piano tariffario di chi chiama, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

SPESE PER CURE TERMALI DETRAIBILI, MA SERVE LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.

Questo tipo di spese, infatti, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente l'importo di 129,11 euro) ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Per richiedere l'agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica e la ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento "tracciabili".

ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2024: INDIVIDUATI I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Con <u>Provvedimento datato 22 aprile</u> n. 205127 l'Agenzia Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale**, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai **benefici premiali** previsti dal DI n. 50/2017 (articolo 9-bis, comma 11), modificato dall'art. 14 del Decreto Adempimenti.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

E' previsto:

- 1. l'esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l'Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap;
- 2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
- 3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- 4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- 5. l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- 6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1. vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

- nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9) a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
 - o alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
 - o alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
 - o alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

- nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5) a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
 - o alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
 - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
 - o alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 202.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d'imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 8/2024 DEL 30 APRILE 2024

IL REGIME FISCALE DEI BENI OFFERTI IN OMAGGIO AI DIPENDENTI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una risposta, datata 11 aprile 2024, riguardante il trattamento fiscale applicabile agli omaggi aziendali destinati ai dipendenti.

Secondo quanto specificato dall'Agenzia, l'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) stabilisce che il reddito da lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti dai dipendenti durante il periodo di imposta, comprese eventuali erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Questo principio generale implica che il reddito dei dipendenti è soggetto a tassazione per tutto ciò che ricevono in relazione al loro impiego, salvo specifiche esenzioni indicate nei successivi paragrafi del medesimo articolo 51. Questo concetto ampio comprende non solo il salario in denaro, ma anche i "vantaggi economici" ottenuti dai lavoratori dipendenti, come compensi in natura che consistono in beni, servizi, prestazioni offerti dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda la valutazione di questi benefici in termini di reddito, il comma 3 dello stesso articolo 51 del Tuir stabilisce che si devono applicare le disposizioni per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei beni in natura prodotti dall'azienda e forniti ai dipendenti è determinato considerando il prezzo medio praticato dall'azienda stessa nelle vendite al grossista.

Se il valore complessivo dei beni forniti supera una certa soglia durante il periodo d'imposta, allora tale valore concorre interamente alla formazione del reddito.

La legge di bilancio 2024 ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2024, non concorrono al reddito dei dipendenti entro un limite complessivo di 1.000 euro (o 2.000 euro per i lavoratori con figli) il valore dei beni e dei servizi forniti dai datori di lavoro, così come le somme erogate o rimborsate per alcune spese domestiche. Inoltre, la normativa specifica che il reddito da tassare è pari al valore normale solo se il bene è fornito gratuitamente, mentre se il dipendente contribuisce in qualche modo (tramite pagamento o trattenuta), il reddito deve essere determinato sottraendo tale contributo dal valore normale del bene o servizio.

Nel caso specifico presentato, dove un'azienda fornisce ai dipendenti beni come caffè e bevande gratuitamente, oltre a merce di merchandising, è stato ritenuto che tali benefici costituiscono reddito per i dipendenti e, se superano i limiti previsti dalla legge, devono essere tassati come beni in natura.

INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE ALL'80%

In data 18 aprile 2024 l'INPS ha emesso la circolare n. 57 per fornire istruzioni operative dettagliate per i dipendenti del settore privato in merito alla fruizione del mese di congedo parentale aggiuntivo all'80%. Questo beneficio è applicabile entro i primi 6 anni di vita del bambino, o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque entro il compimento della maggiore età del minore

È importante notare che questo beneficio copre tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, che può essere preso in modo continuativo, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria. Inoltre, l'ulteriore mese indennizzato può essere fruito da entrambi i genitori in modo alternato o da uno solo di essi, senza pregiudicare la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio. L'INPS ha comunicato, attraverso la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, le istruzioni amministrative e operative riguardanti l'inclusione dei nuovi codici evento nei flussi di denuncia UniEmens e le relative procedure di conguaglio. In particolare, l'Istituto ha indicato che per gli eventi precedentemente denunciati e i conguagli già effettuati (ad esempio, per il congedo indennizzato al 30%) relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, i datori di lavoro devono restituire l'importo precedentemente conguagliato al 30% e procedere al

Queste operazioni possono essere effettuate nei flussi relativi ai mesi da aprile 2024 a giugno 2024. Tuttavia, nell'Aggiornamento AP n. 159/2024 è stato evidenziato che la pubblicazione della Circolare n. 57/2024, avvenuta poco prima dell'elaborazione delle buste paga di aprile, rendeva difficile l'applicazione pratica delle istruzioni fornite. Di conseguenza, l'INPS ha concesso ai datori di lavoro di utilizzare i codici evento/conguaglio già in uso (ad esempio, per il congedo parentale indennizzato al 30%) anche per il mese di aprile, con la restituzione (30%) e il conguaglio (80%) da effettuare nei mesi di maggio e giugno 2024, seguendo il medesimo principio delineato nella circolare per i mesi da gennaio a marzo 2024.

Ora, con il Messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l'INPS conferma ufficialmente la possibilità per i datori di lavoro di effettuare il conguaglio dell'indennità nell'importo maggiorato dell'80% nei flussi UniEmens relativi ai mesi di maggio e giugno 2024, se hanno considerato i periodi di congedo parentale fruiti nel mese di aprile 2024 indennizzati nella misura ordinaria del 30%.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

conguaglio dell'80%.